

SENTENZA N.
R.G. 23169/2011

SENT. N° 13015/12
REP. N° 10490/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

In persona del Giudice Unico dott.ssa Agata Buttarelli ha pronunciato ex art. 281
sexies la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al N R.G. 23169/2011 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]) rappresentati e difesi dagli avv.ti [REDACTED] e
[REDACTED] elettivamente domiciliati presso lo studio delle quali in [REDACTED]
[REDACTED], Milano

attori oppONENTI

contro

COND. [REDACTED] VIA [REDACTED] MILANO (C.F. [REDACTED]) in persona
dell'amministratore geom. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED], Milano, presso e nello studio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresentano e difendono

convenuto opposto

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale all'udienza del 26/11/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132, n.4, c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.

Con atto di citazione notificato in data 4/4/2011 gli attori oppositori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1093/2010 provvisoriamente esecutivo notificato unitamente all'atto di precetto, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso del Condominio ██████████ di via ██████████ Milano, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € ██████████ oltre accessori e spese a titolo conguaglio gestione 2009 e preventivo esercizio 2010.



gli oppositori chiedevano:

- in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- di dichiarare inefficace, nullo e privo di ogni e qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 1093/10;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità, per i motivi esposti in narrativa, delle delibere assunte dall'assemblea condominiale del 31/3/2009 e 12/4/2010.

Si costituiva il Condominio ██████████ di via ██████████ Milano chiedendo il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande proposte dall'opponente, contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie.

Il Condominio esponeva che l'errata ripartizione della spesa doveva essere eccepita, a pena di decadenza, con l'impugnazione della delibera assembleare di approvazione della stessa nei termini di cui all'art. 1137 c.c.; che, pertanto, in mancanza di detta impugnazione da parte dell'opponente, il decreto ingiunto doveva essere confermato.

Reputa il Tribunale che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1093/10 sia da respingere per i motivi che di seguito si passa ad evidenziare.

Il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso ai sensi dell'art. 63 disp. di att. c.c. per spese condominiali approvate dalle assemblee condominiali in data 31/3/2009 e 12/4/2010.

Il 1° co. del cit. art. 63 concede all'amministratore un mezzo rapido, sicuro ed efficace per il recupero dei contributi dovuti dai singoli condomini sulla base dello stato di ripartizione delle spese approvate dall'assemblea. Tale mezzo è rappresentato proprio dal decreto di ingiunzione di cui il legislatore, nel rispetto delle esigenze economiche dell'ente condominiale, ha stabilito l'immediata esecutività nonostante opposizione.

Ne segue che per costante giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp.att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente può far valere solo questioni riguardanti l'efficacia della delibera. *"Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere"* (Cass. Sez. Un. n. 4421/2007).

Presupposto del provvedimento monitorio è dunque l'efficacia esecutiva delle deliberazioni condominiali ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dell'opposizione è *"l'accertamento in ordine alla persistenza dell'efficacia delle delibere condominiali e della consequenziale obbligazione di pagamento delle spese dovute sulla base della ripartizione approvata con la deliberazione medesima, obbligatoria ed esecutiva"* (Cass. Civ. Sez. Unite 27.02.2007 n. 4421);

Gli attori opposenti non hanno impugnato le delibere di approvazione della spesa di gestione e relativi riparti oggi contestati.

L'opposizione del condomino ingiunto potrà dunque riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali che dovranno essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. n. 7073/99; Cass. n. 810/2.000; Cass. n. 10427/2000).

Tuttavia, all'udienza del 21/11/2012, il Condominio convenuto ha dato atto di avere ottenuto nelle more del giudizio il pagamento delle somme ingiunte.

Secondo la S.C. il giudice, qualora riconosca fondata un'eccezione di pagamento nel corso del giudizio, deve revocare "in toto" il decreto opposto (v. Cass. n. 1657/2004).

L'opposto decreto deve essere dunque revocato, ma le spese del presente procedimento devono essere poste integralmente a carico degli opposenti avendo gli stessi effettuato il pagamento successivamente all'emissione del decreto ingiunto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € [redacted] oltre C.P.A e I.V.A.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n.1093/10 emesso dal Tribunale di Milano in data 14/1/2011.
- 2) condanna gli opposenti alla rifusione in favore del Condominio [redacted] di Via [redacted] Milano delle spese processuali che liquida in complessivi € [redacted] oltre C.P.A. e I.V.A.

Così deciso in Milano in data 26/11/2012

Il Giudice

Dott.ssa Agata Buttarelli

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
26 NOV 2012

IL CANCELLIERE

E' Copia Conforme
All'originale
Milano

IL CANCELLIERE